

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

LA CORTE DEI CONTI

**Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria**

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Lodovico Principato	Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita	Consigliere
Dott. Cesare Vetrella	Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

**nel giudizio di responsabilità**

promosso dal Procuratore Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti

**nei confronti**

del Sig. **Stefano PATRIARCA** - nato il 3 settembre 1951 a Roma ed ivi residente in via Labicana, n. 45 - rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Rampini, presso il cui studio legale in Perugia, Viale Indipendenza n. 49, è elettivamente domiciliato;

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 10771/E.L. del Registro di Segreteria;

**VISTI** gli altri atti ed i documenti tutti della causa;

**UDITI**, nella pubblica Udienza del 23 gennaio 2007 - tenuta con l'assistenza del Segretario Dott. Pierluigi Cammarota - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, Dott. Agostino Chiappiniello, e l'Avv. Mario Rampini, per il convenuto;

**Ritenuto in**

**F A T T O**

Con l'Atto di Citazione n.G 2006/00016 del 18 luglio 2006 (ritualmente notificato

all'interessato) il Procuratore Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 2 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 - ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti il Sig. Stefano PATRIARCA (nella passata qualità di Direttore dell'Agenzia Umbria Ricerche - A.U.R. - Ente Regionale per la ricerca socio economica e territoriale avente personalità giuridica di diritto pubblico) per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Euro 5.575,93 - oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio -, ritenendolo responsabile del corrispondente danno erariale subito per Euro 2.200,13 dalla predetta Agenzia A.U.R. e per Euro 3.375,80 dalla Regione Umbria.

Con Provvedimento del 20 luglio 2006 (ritualmente notificato all'interessato) il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 23 gennaio 2007 l'Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 3 gennaio 2007 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

Entro la predetta data del 3 gennaio 2007 è stata depositata in Segreteria Memoria difensiva e di costituzione in giudizio prodotta dall'Avv. Mario Rampini, per conto del convenuto.

Nell'Atto di Citazione il Procuratore Regionale ha rappresentato che - a seguito di uno specifico esposto presentato dalla Sig.ra Rita Marigliani, dipendente della Agenzia A.U.R. con la qualifica di esecutore tecnico e con mansioni di portineria, consegna recapito posta e centralino - dai conseguenti accertamenti istruttori e dalle indagini condotte dal Compartimento della Polizia Stradale dell'Umbria (rapporti del 17 e del 31 marzo 2006) è emerso che “non erano destituiti di fondamento” i fatti indicati nel predetto esposto, nel quale è stato denunciato che il Sig. Stefano PATRIARCA - abusando della sua qualità di Direttore dell'A.U.R. - aveva utilizzato autovetture del parco macchine della Regione Umbria per i propri spostamenti personali, facendosi accompagnare dal sig. Mario Postini ed, in assenza di questi, dal Sig. Orlando Caloni (entrambi in servizio presso l'A.U.R.) dalle proprie dimore in Umbria (prima in Paciano e poi in Massa Martana) o dalle

Stazioni ferroviarie di Foligno o di Chiusi all'Ufficio in Perugia, e viceversa, segnalando come altra persona a conoscenza dei medesimi fatti il Sig. Roberto Brizi (in servizio presso l'A.U.R. con la qualifica di esecutore tecnico).

L'Atto di Citazione ha, poi, riferito che la Polizia Stradale ha provveduto a raccogliere “sommarie informazioni”:

- 1) dalla già menzionata Sig.ra Marigliani, la quale ha confermato quanto contenuto nell'esposto di cui sopra;
- 2) dal già menzionato Sig. Brizi, il quale ha dichiarato, in particolare, che la mattina del 15 ottobre 2003 con una autovettura della Regione Umbria si è recato personalmente a Paciano per prelevare il Direttore PATRIARCA dalla propria abitazione e condurlo in ufficio a Perugia, e che nel pomeriggio del medesimo giorno lo ha accompagnato a Roma (dove il citato Sig. PATRIARCA era residente), con successivo rientro a Perugia da solo;
- 3) dai già menzionati Sig. Postini e Sig. Caloni, i quali, in particolare, hanno ammesso di aver utilizzato autovetture “a guida libera” della Regione Umbria per recarsi più volte a Paciano ed a Massa Martana, “non per esigenze di servizio, come indicato nelle relative prenotazioni”, ma per prelevare dalle proprie abitazioni il Direttore PATRIARCA per condurlo in Ufficio a Perugia, e/o per riaccompagnarlo a casa al termine dell'orario di servizio, od ancora per prelevarlo - allorquando proveniva da Roma - presso la Stazione ferroviaria di Foligno, e più di rado di Chiusi, e condurlo in Ufficio a Perugia. Il Sig. Caloni ha, inoltre, dichiarato che per prelevare e/o riaccompagnare il Direttore PATRIARCA presso i propri domicili in Umbria alcune volte ha utilizzato la propria autovettura, previa espressa autorizzazione da parte del medesimo Direttore su un apposito stampato, ottenendo in seguito il rimborso delle spese sostenute. Il Sig. Postini ha, inoltre, dichiarato che in occasione delle attività sopra specificate ha effettuato ore di straordinario, fruendo del relativo compenso;
- 4) dal Sig. Giampaolo Ginocchini (responsabile dell'Ufficio economato dell'A.U.R.) e dalla Sig.ra

Tharita Pierini (responsabile della Segreteria della Direzione dell'A.U.R.), i quali, in particolare, hanno escluso espressamente qualsiasi interesse della predetta Agenzia a Paciano, a Massa Martana ed a Chiusi;

5) dalla Sig.ra Nadia Versiglioni e dalla Sig.ra Silvia Borghesi (rispettivamente responsabile ed addetta alla Sezione amministrazione dell'A.U.R.), le quali, in particolare, hanno confermato le autorizzazioni disposte per l'utilizzo della propria autovettura da parte del Sig. Caloni per le attività di cui si è detto, con il relativo rimborso delle spese sostenute;

6) dal Sig. Franco Billi (responsabile dell'area amministrazione della Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno/Medio Tevere, da cui dipende il menzionato Sig. Postini, in servizio presso l'A.U.R.), il quale, in particolare, ha confermato la procedura seguita nelle occasioni di effettuazione delle ore di lavoro straordinario da parte del predetto Sig. Postini;

7) dal Sig. Enrico Bartoletti (responsabile della gestione parco macchine della Regione Umbria), il quale ha fatto presente, in particolare, che esistono due tipologie di utilizzo di autovetture del parco macchine regionale, una denominata "auto con autista" (condotte esclusivamente da personale le cui mansioni sono quelle di autista ed utilizzate per accompagnamento di personalità e per trasferte fuori Regione) e l'altra denominata "auto a guida libera" (condotte direttamente dai dipendenti regionali dotati di idonea patente di guida, con percorrenze limitate nell'ambito regionale, al cui rientro l'utilizzatore è tenuto a compilare e sottoscrivere un "foglio di percorrenza" con annotazione della data, dell'itinerario e dei chilometri percorsi. Il Sig. Bartoletti ha, inoltre, segnalato che "quasi quotidianamente ed a partire dall'anno 2003 è stata inoltrata...una richiesta preventiva (vidimata dal Dott. Ginocchini) per usare un'auto da parte di un dipendente dell'A.U.R. ....e precisamente del Sig. Postini e del Sig. Caloni", osservando, altresì, di aver "riscontrato un utilizzo frequente di autovetture....anche per raggiungere località, come quella di Paciano,....non in linea con le esigenze di tale Agenzia".

In relazione alla vicenda in causa ed alla documentazione acquisita relativa agli anni 2003,

2004 e 2005, l'Atto di Citazione ha fornito una serie di prospetti, in particolare:

- i prospetti relativi all'utilizzazione delle autovetture regionali: a) con destinazione Paciano, b) con destinazione Massa Martana, c) con destinazione Chiusi, d) con destinazione Foligno;
- il prospetto relativo alle richieste di rimborso spese per utilizzo di auto personali;
- il prospetto relativo alle ore di lavoro straordinario fruite dal Sig. Mario Postini.

Il Procuratore Regionale - precisato che “il contratto di lavoro del Direttore dell'A.U.R. prevedeva il diritto dello stesso al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività correlate al suo incarico e non di spese estranee ai fini istituzionali - ha fatto presente che “dal rapporto inviato dalla Polizia Stradale si evince che il danno patito dalle pubbliche finanze in dipendenza delle irregolarità esaminate ammonta complessivamente ad Euro 5.575,00 relativo agli anni 2003, 2004 e 2005”.

Sulla base di quanto sopra, il Procuratore Regionale con Atto del 2 maggio 2006 ha rivolto al Sig. Stefano PATRIARCA “Invito a fornire deduzioni”, contestandogli il danno patrimoniale in questione.

Con Note controdeduttive depositate il 9 giugno 2006 il Sig. PATRIARCA - dopo aver premesso di aver detenuto, in qualità di Direttore, la responsabilità gestionale, organizzativa, finanziaria e scientifica dell'A.U.R., la cui attività “dal 2003...ha interessato molta parte del territorio regionale”, per cui “doveva necessariamente recarsi nelle anzidette località nelle fasi della definizione di progetti e di supervisione dell'attività di ricerca, nonché per partecipare a numerosissimi convegni, seminari ed incontri vari” - ha sostenuto che “l'uso dell'automezzo di servizio costituiva il mezzo più economico per effettuare detti spostamenti”, facendo presente di avere “talvolta utilizzato l'auto di servizio per l'accompagnamento dal ed al luogo di lavoro, ma ciò è stato fatto unicamente nelle occasioni in cui sussistevano obiettive esigenze di servizio”, in particolare quando “saltava” la coincidenza con il treno Foligno/Perugia “con l'impossibilità di giungere con il treno a Perugia in tempo utile per svolgere attività inderogabili ed urgenti come

riunioni di lavoro, incontri con il personale, ricercatori, ecc...(o) quando in relazione ad impegni di lavoro occorre raggiungere (o si proveniva da) località collocate in modo tale che l'accompagnamento al luogo di domicilio o alla stazione di arrivo o partenza fosse coerente con l'itinerario in ogni caso da percorrere....(od ancora quando) una macchina di servizio (è stata) utilizzata da un fattorino/autista presso l'abitazione a Paciano o Massa Martana...perché malato o perché in ferie...(e) sopravvenivano urgenti incombenze di servizio tali da rendere indispensabile la sottoscrizione e/o la visione di documenti d'ufficio” Il Sig. PATRIARCA ha, inoltre, messo in rilievo, in particolare, che “nei fogli di percorrenza...spesso non vi è corrispondenza tra la richiesta iniziale ed il percorso, giacché il chilometraggio indicato è notevolmente inferiore a quello reale qualora l'autovettura si fosse effettivamente recata nel luogo indicato” e che “il lavoro straordinario del dipendente Postini...era effettivamente legato alle ragioni di servizio”.

Nell'Audizione intervenuta il 23 giugno 2006 il Sig. PATRIARCA ha ulteriormente ribadito di aver utilizzato l'autovettura di servizio soltanto per esigenze dell'A.U.R., facendo presente, in particolare, che il D.P.C.M. del 2001 concernente l'utilizzo delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni all'art. 2, comma 2, prevede tra le esigenze di servizio gli accompagnamenti dal ed al luogo di lavoro, confortato peraltro da ampia giurisprudenza della Corte dei Conti” e ritenendo, “per assimilazione, di rientrare nel comma 1, lettera C e D, del D.P.C.M. citato”, in quanto è da “supporre che sia legittimo lo spostamento da e per casa per esigenze di servizio nell'ambito della stessa provincia del luogo di lavoro”.

A conclusione della riferita Audizione il Sig. PATRIARCA ha depositato “l'elenco delle tabelle relative ai percorsi effettivamente fatti”.

Non condividendo le argomentazioni controdeduttive del Sig. PATRIARCA il Procuratore Regionale lo ha convenuto in giudizio, ritenendolo responsabile, nella indicata qualità, del descritto danno arrecato all'Agenzia A.U.R.

L'Atto di Citazione ha sostenuto che il Sig. Stefano PATRIARCA deve rispondere del

complessivo danno di Euro 5.575,93 (Euro 2.200,13 patito dall'A.U.R. ed Euro 3.375,80 patito dalla Regione Umbria) a causa della “condotta illecita posta in essere nell'utilizzo dell'autovettura di servizio o di quella a guida libera di dipendenti pubblici effettuato ad esclusivo beneficio privato”.

A giudizio del Procuratore Regionale “risultano prive di pregio le giustificazioni fornite nelle deduzioni depositate, secondo cui ogni utilizzo personale era connesso ad un contestuale e successivo impegno istituzionale, poiché la documentazione in atti, le dichiarazioni degli autisti Postini e Caloni, nonché le affermazioni in sommarie informazioni del sig. Giampaolo Ginocchini (responsabile dell'Ufficio economato dell'A.U.R.) e della Sig.ra Tharita Pierini (responsabile della Segreteria del Direttore dell'A.U.R.) escludono qualunque interesse dell'Agenzia per i viaggi in contestazione”.

In replica, poi, a quanto sostenuto dal Sig. PATRIARCA nella Audizione personale, l'Atto di Citazione ha precisato che non esiste un diritto all'esclusiva dell'autovettura di servizio ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 30 ottobre 2001 e che “la qualifica del Sig. PATRIARCA non è menzionata tra le autorità che hanno diritto all'autovettura”, facendo anche presente che “affinchè le qualifiche indicate nell'art. 2 del (citato) D.P.C.M. possano usufruire dell'autovettura di servizio è necessario un apposito provvedimento dell'Amministrazione che nel concreto individua i soggetti che godono di tale beneficio”, segnalando che “nel caso di specie non esiste alcun provvedimento in tal senso” e che “il contratto stipulato dal Sig. PATRIARCA con l'A.U.R. non prevedeva assolutamente tale beneficio”.

A giudizio del Procuratore Regionale “l'assegnazione (delle autovetture di servizio) deve essere sempre giustificata da esigenze di servizio; circostanza che non ricorre nel caso del Sig. PATRIARCA, poiché le numerose testimonianze assunte dalle Forze di Polizia operanti hanno dimostrato che vi è stato un utilizzo personale non consentito”.

Per quanto attiene, infine, all'elemento psicologico l'Atto di Citazione ha messo in evidenza che “il grado culturale del convenuto, la stipula di un contratto di lavoro ad hoc, la conoscenza della

normativa in materia, non potevano non far presumere al Sig. PATRIARCA che con un comportamento di tal genere non avrebbe procurato alcun danno all'Amministrazione", sottolineando che "pensare di aver diritto di farsi prelevare da casa all'Ufficio e presso le varie Stazioni di arrivo del treno proveniente da Roma, è veramente non condivisibile".

L'Atto di Citazione ha concluso con la richiesta di condanna in precedenza specificata.

A seguito del riportato Atto di Citazione il Sig. Stefano PATRIARCA si è costituito in giudizio con Comparsa prodotta il 17 novembre 2006 ed il 3 gennaio 2007 dall'Avv. Mario Rampini, contestando le deduzioni e le richieste formulate dal Procuratore Regionale e chiedendone il rigetto.

La difesa ha, innanzitutto, osservato che "la Procura Regionale non ha assolto l'onere probatorio a suo carico" e "non ha in alcun modo dimostrato che l'utilizzo delle autovetture considerate è stato caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia collegamento con il rapporto d'ufficio e di servizio del Dirigente interessato", sottolineando - al riguardo - che "se non viene provato in giudizio l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio per scopi strettamente personali e senza alcun collegamento al rapporto di lavoro in atto, è evidente che non è stata provata l'esistenza di una condotta *contra ius*, che costituisce indefettibile presupposto per l'azione di responsabilità".

La difesa ha, quindi, fatto presente che "il convenuto ha sempre utilizzato le autovetture (della Regione Umbria) in occasione di esigenze di servizio", rappresentando che "la posizione apicale rivestita dal (citato) convenuto in seno all'A.U.R. comportava la necessità, per l'interessato, di frequenti spostamenti dalla sede di servizio correlati alle attività istituzionali, nonché l'esigenza di intrattenere rapporti interpersonali anche fuori sede con gli organi della struttura...e, infine, la necessità di partecipare a convegni e sessioni di studio".

Sotto il profilo ora considerato, a giudizio della difesa, "l'attività istruttoria della Procura Regionale è assolutamente carente e lacunosa per aver omesso di acquisire dall'A.U.R....la documentazione attestante l'avvenuto svolgimento, a partire dall'anno 2003, di attività istituzionali



sul territorio regionale”, che ha interessato, “oltre alle zone dei parchi naturali, anche i territori comunali di Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Massa Martana, Terni, Narni, S.Gemini, i Comuni dell'Alto Tevere, Piegaro, Panicale, Foligno, Orvieto e Todi”.

La difesa - dopo aver messo in evidenza che “è lo stesso convenuto ad aver dichiarato di aver utilizzato, in alcune occasioni, l'auto di servizio per lo spostamento dal ed al luogo di lavoro” e che “ciò è avvenuto unicamente nelle occasioni in cui sussistevano obiettive esigenze di servizio” - ha fatto presente che anche sotto tale profilo “nessuna indagine istruttoria è stata svolta dalla Procura Regionale” e che “ciò è tanto più grave se si tiene conto che l'interessato ha segnalato le anzidette circostanze, sia per atto scritto a seguito dell'Invito a dedurre, sia in sede di audizione personale, ove ha pure prodotto (3) elenchi analitici” (riprodotti nuovamente), osservando che “nei fogli di percorrenza (ove è registrato il percorso effettivamente seguito) spesso non vi è corrispondenza tra la richiesta iniziale ed il percorso” e che la Procura Regionale non ha preso in considerazione alcun elemento fornito dal convenuto, non provvedendo ad alcuna verifica istruttoria, che, invece, poteva agevolmente essere effettuata presso l'A.U.R., anche a campione.

La difesa ha, quindi, osservato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è “oscillante “in merito all'utilizzabilità delle auto di servizio da parte dei dirigenti pubblici apicali “dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa” ed ha sottolineato - in proposito - che “la liceità....degli <<accompagnamenti al e dal luogo di lavoro>> è espressamente consentita dall'art. 2 del D.P.C.M. dell'11 aprile 1997 con riguardo ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale” delle Amministrazioni statali, alla cui figura è riferibile anche la qualifica rivestita dal convenuto, il quale ha, perciò, ritenuto, “per analogia,...di potersi avvalere dell'auto di servizio”, ritenendo, in subordine, che, per quanto appena sottolineato, in ogni caso non può non essere riconosciuta “l'insussistenza dell'elemento della colpa grave”.

Quanto all'accompagnamento presso le abitazioni in Paciano ed in Massa Martana, la difesa ha fatto presente che ciò si è verificato: a) o perché l'orario di lavoro si è prolungato “fino ad orari

incompatibili con la possibilità di utilizzare mezzi pubblici”; b) o perché “l’accompagnamento si è reso necessario per necessità di presenza in sede dovuta ad impegni inderogabili per i quali non coincidevano orari dei mezzi (pubblici) di trasporto”; c) o perché “l’accompagnamento si rendeva necessario in relazione ad impegni di lavoro che comportavano il raggiungimento di (o la provenienza da) località collocate in modo tale che (detto) accompagnamento...fosse coerente con l’itinerario in ogni caso da percorrere”; d) o perché l’autista si è recato presso le abitazioni umbre del convenuto (assente per malattia o per ferie) per sottoporre alla firma (od all’esame) documenti urgenti.

Quanto all’accompagnamento dalle stazioni di Foligno o di Chiusi alla sede dell’A.U.R., la difesa ha fatto presente che ciò si è verificato: a) quando, in conseguenza dei “frequenti ritardi dei treni”, la coincidenza con il treno per Perugia “saltava”, con l’impossibilità di giungere con il treno a Perugia” in tempo utile per svolgere attività inderogabili ed urgenti”; b) o quando l’attività istituzionale “si prolungava fino ad orari incompatibili con la possibilità di utilizzare mezzi pubblici da Perugia”.

A giudizio della difesa - “stante l’assenza di elementi probatori”per carenza di indagine e di verifiche da parte della Procura Regionale - “va esclusa ogni responsabilità del convenuto per illecito utilizzo dell’auto di servizio”, fermo restando che in ogni caso “la responsabilità del convenuto va comunque esclusa per effetto delle speciali disposizioni sull’utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei dirigenti statali apicali, applicabili per analogia alla fattispecie in esame”.

In subordine, la difesa ha chiesto di assolvere il Sig. PATRIARCA per “difetto dell’elemento psicologico”, “avendo lo stesso conformato la propria condotta...in relazione ai principi introdotti nell’Ordinamento dal D.P.C.M. dell’11 aprile 1997”.

Quanto al lavoro straordinario retribuito all’autista Postini, la difesa ha, infine, precisato che esso “era effettivamente legato alle ragioni di servizio sopra esposte....ed indica anche l’arco temporale in cui il (citato) dipendente rimaneva in attesa dell’esaurirsi dell’attività”, facendo

presente che “i tempi di accompagnamento a Paciano ed a Massa Martana (andata e ritorno) non superano, rispettivamente, gli 80 e 90 minuti”.

Da ultimo, ed in via ulteriormente subordinata, la difesa ha chiesto di esercitare il potere riduttivo.

Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 23 gennaio 2007, il P.M. - confermando tutti gli elementi forniti con l'Atto di Citazione - ha contrastato le argomentazioni contenute nella Comparsa della difesa del convenuto ed ha ribadito la richiesta di condanna.

Il P.M. ha sottolineato, in particolare, che l'istruttoria è stata completa ed esauriente e che è, invece, la difesa del convenuto a non fornire alcuna dimostrazione e prova di quanto afferma, ribadendo che il Direttore PATRIARCA - al quale non competeva la macchina di servizio in base al D.P.C.M. del 30 ottobre 2001 - ha utilizzato l'auto della Regione non per esigenze di servizio, ma per scopi personali, facendosi accompagnare dalla propria abitazione in Umbria di Paciano e di Massa Martana all'Ufficio in Perugia, e viceversa, o presso le Stazioni ferroviarie di Foligno e di Chiusi, ed addirittura fino a Roma, come risulta dalle numerose testimonianze raccolte dalla Polizia Stradale.

Da parte sua, l'Avv. Rampini, per il convenuto, ha messo in rilievo, in particolare, che - sotto il profilo oggettivo - per tutti i dirigenti apicali, come il Sig. PATRIARCA, vi è una indubbia connessione tra l'utilizzo dell'auto di servizio ed il servizio stesso, perché si eliminano tutti i tempi morti dovuti all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, il difensore del convenuto ha sostenuto, in particolare, che il citato D.P.C.M. del 2001 è applicabile, in via analogica, anche ai dirigenti apicali delle Regioni, per cui non è rinvenibile la colpa grave in capo al Sig. PATRIARCA, che ha operato nella convinzione di essere nella piena legalità, tenuto anche conto di una giurisprudenza favorevole e comunque “oscillante” della Corte dei Conti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

**Considerato in****DIRITTO****I - PREMESSA**

La pretesa attrice di cui all'Atto di Citazione in giudizio n. G 2006/00016/ del 18 luglio 2006 del Procuratore Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti nei confronti del Sig. Stefano PATRIARCA (nella passata qualità di Direttore dell'Agenzia Umbria Ricerche - A.U.R. - , Ente Regionale per la ricerca socio economica e territoriale avente personalità giuridica di diritto pubblico) ha alla base - come è stato specificatamente riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di complessivi Euro 5.573,93 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio) subito per Euro 2.200,13 dalla predetta Agenzia A.U.R. e per Euro 3.375,80 dalla Regione Umbria.

La vicenda in causa attiene all'utilizzo negli anni 2003, 2004 e 2005 di autovetture del parco macchine della Regione Umbria per gli spostamenti personali del citato Sig. PATRIARCA, che - abusando della sua qualità - si è fatto accompagnare dalle proprie dimore in Umbria (prima in Paciano e poi in Massa Martana) o dalle Stazioni ferroviarie di Foligno o di Chiusi all'Ufficio in Perugia, e viceversa.

In merito sono stati condotti accertamenti istruttori ed indagini da parte del Compartimento della Polizia Stradale dell'Umbria, che ha provveduto a raccogliere "sommarie informazioni" dalla Sig.ra Rita Mariglioni (dipendente della Agenzia A.U.R. con la qualifica di esecutore tecnico e mansioni di portineria, consegna recapito posta e centralino; autrice dell'esposto che ha dato origine alle indagini in questione), dal Sig. Roberto Brizi (in servizio presso l'A.U.R. con la qualifica di esecutore tecnico), dal Sig. Mario Postini e dal Sig. Orlando Caloni (entrambi in servizio presso l'A.U.R. ed impiegati come autisti negli spostamenti del Sig. PATRIARCA), dal Sig. Giampaolo Ginocchini (responsabile dell'Ufficio economato dell'A.U.R.), dalla Sig.ra Tharita Pierini (responsabile della Segreteria della Direzione dell'A.U.R.), dalla Sig.ra Nadia Versigliani e dalla

Sig.ra Silvia Borghesi (rispettivamente responsabile ed addetta alla Sezione amministrazione dell'A.U.R.), dal Sig. Franco Billi (responsabile dell'area amministrazione della Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno/Medio Tevere, da cui dipende il menzionato Sig. Postini, in servizio presso l'A.U.R.) e dal Sig. Enrico Bartoletti (responsabile della gestione del parco macchine della Regione Umbria).

In relazione agli indicati accertamenti istruttori ed alla documentazione acquisita, l'Atto di Citazione - precisato che “il contratto di lavoro del Direttore dell'A.U.R. prevede il diritto dello stesso al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività correlate al suo incarico e non di spese estranee ai fini istituzionali - ha sostenuto, in particolare, che il Sig. PATRIARCA deve rispondere del complessivo danno di Euro 5.575,93 a causa della “condotta illecita posta in essere (negli anni 2003, 2004 e 2005) nell'utilizzo dell'autovettura di servizio o di quella a guida libera di dipendenti pubblici effettuato ad esclusivo beneficio privato”, mettendo, tra l'altro, in evidenza - per quanto attiene all'elemento psicologico - che “il grado culturale del convenuto, la stipula di un contratto di lavoro ad hoc, la conoscenza della normativa in materia, non potevano non far presumere al (predetto) Sig. PATRIARCA che con un comportamento di tal genere non avrebbe procurato alcun danno all'Amministrazione”.

L'Atto di Citazione ha sottolineato, in conclusione, che “pensare di avere diritto di farsi prelevare da casa all'Ufficio e presso le varie Stazioni di arrivo del treno proveniente da Roma, è veramente non condivisibile”.

Nelle Note controdeduttive, nella Audizione personale e nella Comparsa di costituzione in giudizio, il convenuto ha contestato le deduzioni e le richieste della parte attrice ed ha escluso ogni responsabilità.

Come più diffusamente riportato in FATTO, la difesa del convenuto ha osservato, in particolare, che la “Procura Regionale non ha assolto l'onere probatorio a suo carico” e “non ha in

alcun modo dimostrato che l'utilizzo delle autovetture considerate è stato caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia collegamento con il rapporto d'ufficio e di servizio del Dirigente interessato”, sottolineando, tra l'altro, che la mancanza di verifiche istruttorie che potevano agevolmente essere effettuate presso l'A.U.R., anche a campione, “è tanto più grave se si tiene conto che l'interessato ha segnalato” che l'auto di servizio è stata utilizzata “unicamente nelle occasioni in cui sussistevano obiettive esigenze di servizio”, “sia per atto scritto a seguito dell'Invito a dedurre, sia in sede di audizione personale, ove ha pure prodotto (3) elenchi analitici” (riprodotti nuovamente).

La difesa - rappresentato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è “oscillante” in merito all'utilizzabilità dell'auto di servizio da parte dei dirigenti pubblici apicali “dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa” - ha sottolineato, in particolare, che “la liceità .... degli <<accompagnamenti al e dal luogo di lavoro>> è espressamente consentita dall'art. 2 del D.P.C.M. dell'11 aprile 1997 con riguardo ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale” delle Amministrazioni statali, alla cui figura è riferibile anche la qualifica rivestita dal Sig. PATRIARCA, in capo al quale in ogni caso non è rinvenibile la colpa grave, perché lo stesso ha operato nella convinzione di essere nella piena legalità, ritenendo, “per analogia,....di potersi avvalere dell'auto di servizio”, tenuto anche conto di una giurisprudenza favorevole e comunque “oscillante” della Corte dei Conti, come prima si è detto.

A giudizio della difesa, la Procura Regionale non ha preso in considerazione che l'A.U.R. ha svolto l'attività istituzionale nell'intero territorio regionale ed ha interessato, a partire del 2003, “oltre alle zone dei parchi naturali, anche i territori comunali di Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Massa Martana, Terni, Narni, S.Gemini, i Comuni dell'Alto Tevere, Piegaro, Panicale, Foligno, Orvieto e Todi” e che l'utilizzazione dell'auto di servizio è avvenuta “unicamente nelle occasioni in cui sussistevano obiettive esigenze di servizio”.

In conclusione, l'Avv. Mario Rampini, per il convenuto, ha chiesto:

- a) in via principale, di assolvere il Sig. PATRIARCA da ogni addebito;

- b) in subordine, di assolvere il Sig. PATRIARCA “per difetto dell'elemento psicologico”;
- c) in via ulteriormente subordinata, di esercitare il potere riduttivo.

## **II -MERITO**

Premesso quanto sopra , il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e la sua quantificazione, e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativa contabile in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dallo stesso, in presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dall'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658; della legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Come è stato diffusamente riferito in FATTO, la Procura Regionale è pervenuta alla individuazione ed alla imputazione del danno in questione sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori e delle indagini condotte dal Compartimento della Polizia Stradale dell'Umbria (rapporti del 17 e del 31 marzo 2006), da cui è emerso che negli anni 2003, 2004 e 2005 il Sig. Stefano PATRIARCA - abusando della sua qualità di Direttore dell'A.U.R. - aveva utilizzato autovetture del parco macchine della Regione Umbria per i propri spostamenti personali, facendosi accompagnare da dipendenti di detta Agenzia dalle proprie dimore in Umbria (prima in Paciano e poi in Massa Martana) o dalle Stazioni ferroviarie di Foligno o di Chiusi all'Ufficio in Perugia, e viceversa; località queste dove i predetti accertamenti istruttori hanno escluso qualunque interesse da parte dell'A.U.R.

Al riguardo si ritiene utile rappresentare che l'utilizzazione delle autovetture delle “Amministrazioni dello Stato” e degli “Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato “ trae la sua originaria disciplina generale nel Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1926, n. 746, il quale prescrive tassativamente che le autovetture assegnate alle citate Amministrazioni pubbliche

debbono essere adoperate “esclusivamente” per ragioni di servizio, prevedendo anche che tale destinazione esclusiva trova eccezione soltanto in considerazione del rilievo delle funzioni svolte da determinate autorità, anche esse tassativamente indicate (Ministri, Sottosegretari di Stato, funzionari appartenenti al 1° e 2° grado dell'ordinamento gerarchico statale all'epoca vigente, Capo della Polizia, ecc).

Il principio generale della utilizzazione delle autovetture di proprietà delle Amministrazioni pubbliche esclusivamente per ragioni di servizio è stato - poi - confermato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, che all'art. 20 ha ribadito sia il “divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'Amministrazione centrale e periferica dello stato” e sia la tassatività delle eccezioni (Ministri, Sottosegretari di Stato, ecc).

Lo stesso principio generale è stato - ancora - confermato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che nei commi 118 e seguenti - anche per esigenze di contenimento della spesa pubblica - ha ribadito la distinzione tra autovetture di servizio ed autovetture in uso esclusivo, rinviando ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la individuazione di particolari categorie (oltre quelle già indicate di Ministri e Sottosegretari di Stato), alle quali consentire l'uso delle auto di servizio.

Con D.P.C.M. 28 febbraio 1997 è stata - ulteriormente - confermata la distinzione tra autovetture di servizio ed autovetture in uso esclusivo, prevedendo - in particolare - che i “piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente in dotazione e del relativo personale di guida” (da adottarsi da parte delle Amministrazioni pubbliche) possono prevedere l'assegnazione di autovetture ai soggetti preposti a strutture da individuarsi con apposito provvedimento e che l'utilizzo di dette autovetture “può essere consentito per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura”.

E' stata - quindi - emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27



febbraio 1998 in materia di utilizzo delle autovetture di servizio con l'obiettivo di pervenire ad una significativa riduzione delle spese nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle Amministrazioni civili dello Stato e degli Enti Pubblici non Economici, da realizzare attraverso la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti e l'esternalizzazione del servizio di trasporto.

Il successivo D.P.C.M. 30 ottobre 2001 ha formalizzato la distinzione tra “autovetture di servizio in uso esclusivo” (specificando tassativamente - nell'art. 1 - i titolari delle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato, Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Presidente di Autorità indipendenti) ed “autovetture di servizio in uso non esclusivo”, prevedendo - nell'art. 2 (a parziale modifica dell'art. 2 del citato D.P.C.M. 28 febbraio 1997) - che “i piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente a disposizione delle Amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida possono prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive ai soggetti preposti alle strutture .... da individuarsi con apposito provvedimento” (tra le quali: le Sezioni e le Procure Regionali della Corte dei Conti, i Tribunali Amministrativi Regionali, le Avvocature Distrettuali dello Stato, la Direzione Nazionale Antimafia, le Corti di Appello, le Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, i Tribunali, le Procure della Repubblica presso i Tribunali, le Direzioni Generali delle Amministrazioni dello Stato, gli Uffici di livello dirigenziale generale, ecc.) e che l'utilizzo non esclusivo di tali autovetture “può essere consentito solo per esigenze di servizio, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura”.

Con la contestuale direttiva del 30 ottobre 2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri sui “Modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle Amministrazioni Civili dello Stato e degli Enti Pubblici non Economici” è stato specificato - in particolare - che, “al fine di ottenere un consistente contenimento delle spese, l'affidamento a terzi (del servizio di trasporto di beni e persone da parte delle Amministrazioni pubbliche) deve comportare l'effettiva riduzione del numero delle autovetture e la conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida”, sottolineando che “la (c.d.) esternalizzazione...deve prevedere l'affidamento del servizio di trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti” e che “le Amministrazioni sono tenute ad aderire alle convenzioni - previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - stipulate dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) S.p.A., al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramenti dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure”.

Ripercorsa brevemente la normativa che nel tempo ha disciplinato il settore in questione, va anche fatto presente che nel passato sono sorti non pochi dubbi di ordine interpretativo circa la possibilità di ricomprendere tra le ragioni di servizio anche l'accompagnamento dalla abitazione alla sede di lavoro, e viceversa, e - nell'ipotesi affermativa - quali dovessero essere le circostanze di luogo e di tempo che lo giustificassero.

Va, al riguardo, segnalato che una utilizzazione nel senso appena indicato era divenuta piuttosto generale e piuttosto tollerata, purché nell'ambito territoriale della stessa Città dell'Ufficio di appartenenza, soprattutto dopo che si era maturato - in sede penale - un orientamento che aveva ritenuto consentito l'utilizzazione dell'autovettura di servizio per l'accompagnamento, nella stessa Città, dalla abitazione alla sede di lavoro, e viceversa, sancendo - invece - il divieto per ragioni personali di carattere privato o di familiari (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 14 dicembre 1978).

Ciò, peraltro, ha comportato - come conseguenza - l'instaurarsi di prassi certamente di abuso

ed al limite della legalità (se non del tutto illegali), determinando via via nei vari beneficiari la convinzione di ritenere legittimo l'utilizzazione personale dell'auto di servizio, purchè strumentale al raggiungimento della sede di lavoro.

Il problema si è riproposto quando - in ragione dello sviluppo dei mezzi di trasporto personali - è stato, di fatto, ritenuto superato l'obbligo della residenza nella sede di lavoro; obbligo che, invece, è rimasto normativamente sempre in vigore, necessitando ancora - per il suo superamento - una specifica autorizzazione a risiedere fuori sede.

Diversa è la problematica relativa agli “spostamenti motivati da esigenze di sicurezza”, di cui è menzione nei citati DD.P.C.M. del 28 febbraio 1997 e del 30 ottobre 2001.

Tali esigenze rispondono, infatti, a finalità specifiche, ricomprese in particolari programmi di protezione riguardanti personalità ad alto rischio, alle quali - nell'ambito di detti programmi - vengono assegnate anche autovetture con caratteristiche speciali tali da offrire un maggior grado di sicurezza contro possibili attentati malavitosi (c.d. autovetture blindate).

Ebbene, l'assegnazione di queste autovetture - essendo strumentale alla protezione della persona di cui si è detto - comporta una utilizzazione che appare molto vicina a quella in via esclusiva indicata in precedenza, perché deve consentire la maggiore tutela possibile della personalità protetta per tutti i percorsi di viaggio, a prescindere - quindi -, in talune circostanze, da un concreto ed effettivo collegamento a specifiche ragioni di servizio.

In sostanza, l'uso di una “autovettura blindata” assegnata per ragioni di sicurezza nell'ambito di un particolare programma di protezione - pur non essendo mai riconducibile ad un uso personale in via esclusiva - può consentire, in specifiche circostanze, anche l'accompagnamento alla e dalla propria abitazione posta fuori dalla Città sede di lavoro, mentre una simile deroga non è consentita per l'uso normale delle autovetture non blindate in assegnazione ordinaria, che - come si è già detto - può comportare l'accompagnamento dalla abitazione alla sede di lavoro, e viceversa, soltanto nell'ambito territoriale della stessa Città sede dell'Ufficio di appartenenza.

Quanto segnalato in ordine all'utilizzazione delle autovetture blindate assegnate per ragioni di sicurezza è per mettere in rilievo, in questa sede, che nella fattispecie all'esame del Collegio si è in presenza di utilizzazione di autovetture non blindate, assegnate (ovvero, più propriamente, consentite di volta in volta) non per ragioni di sicurezza e non in uso personale esclusivo.

Nel caso di specie i fatti contestati si riferiscono, invece, alla contestazione di un uso personale dell'autovettura di servizio da parte del convenuto, con utilizzazione di detta autovettura, non per ragioni ricollegabili al servizio, ma soltanto per accompagnamento fuori dell'ambito territoriale della Città di Perugia, sede dell'Ufficio di appartenenza, e cioè dalla dimora in Umbria del predetto convenuto (prima in Paciano e poi in Massa Martana) o dalle Stazioni ferroviarie di Foligno o di Chiusi all'Ufficio in Perugia, e viceversa.

In proposito, va anche evidenziato che il menzionato Regolamento n. 746 del 3 aprile 1926 - dopo aver espressamente disposto che in nessun caso è consentito l'impiego delle autovetture di servizio per uso personale (art. 4, comma 3) - nell'art. 13 commina la sanzione della "rifusione" delle spese illegittimamente sostenute a carico di coloro che contravvengono all'obbligo di adoperare l'autovettura assegnata esclusivamente per ragioni di servizio, considerando l'inosservanza a tale obbligo anche una questione suscettibile di per sé di procedimento disciplinare.

Ebbene, nel caso che ci occupa il fatto è stato ben ricostruito. Dagli accertamenti istruttori e dalle indagini svolte da parte degli agenti del Compartimento della Polizia Stradale dell'Umbria (che in merito ai fatti contestati hanno provveduto a raccogliere anche le "sommarie informazioni" in precedenza dettagliatamente riportate) è, infatti, emerso in tutta chiarezza che negli anni 2003, 2004 e 2005 il Direttore PATRIARCA - abusando della sua qualità - ha utilizzato autovetture del parco macchine della Regione Umbria per spostamenti personali, facendosi accompagnare da dipendenti dell'A.U.R. con mansioni di autisti dalle proprie dimore in Umbria (prima in Paciano e poi in Massa Martana) o dalle Stazioni ferroviarie di Foligno o di Chiusi all'Ufficio in Perugia, e viceversa; località queste dove - anche in base a quanto dichiarato dal Sig. Giampaolo Ginocchini

(responsabile dell'Ufficio economato dell' A.U.R.) e dalla Sig.ra Tharita Pierini (Responsabile della Segreteria della Direzione della A.U.R.) - è da escludere qualunque interesse dell'A.U.R.

In proposito è importante richiamare le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Postini e dal Sig. Caloni (entrambi in servizio presso l'A.U.R. ed impiegati come autisti negli spostamenti del Direttore PATRIARCA), i quali - come specificatamente riportato in FATTO - hanno espressamente ammesso di aver utilizzato “autovetture a guida libera” della Regione Umbria, “ non per esigenze di servizio, come indicato nelle relative prenotazioni”, ma per prelevare più volte il citato Direttore dalle proprie abitazioni in Umbria per condurlo in Ufficio a Perugia, e/o per riaccomparlo a casa al termine dell'orario di servizio, od ancora per prelevarlo - allorquando proveniva da Roma - presso la Stazione ferroviaria di Foligno, e più di rado da quella di Chiusi, e condurlo in Ufficio a Perugia. Il Sig. Caloni ha, inoltre, dichiarato che per prelevare e/o riaccomparlo il Direttore PATRIARCA presso i propri domicili in Umbria alcune volte ha utilizzato la propria autovettura, previa espressa autorizzazione rilasciata su apposito stampato da parte del medesimo Direttore, ottenendo in seguito il rimborso delle spese sostenute. Il Sig. Postini ha, inoltre, dichiarato che in occasione delle attività sopra specificate ha effettuato ore di straordinario, fruendo del relativo compenso.

Tra le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti dell'A.U.R. va, poi, messo in grande rilievo quella (anche essa già riferita in FATTO) rilasciata dal Sig. Brizi (esecutore tecnico), il quale ha ammesso, in particolare, che la mattina del 15 ottobre 2003 con una autovettura della Regione Umbria si è recato personalmente a Paciano per prelevare il Direttore PATRIARCA dalla propria abitazione e condurlo in Ufficio a Perugia, è che nel pomeriggio del medesimo giorno lo ha accompagnato a Roma (dove il citato Sig. PATRIARCA era residente), con successivo rientro a Perugia da solo.

A fronte di tali fondamentali dichiarazioni rese da diversi dipendenti dell'A.U.R. il convenuto nelle Note controdeduttive, nella Audizione personale e nella Comparsa di costituzione

in giudizio - nel contrastare le deduzioni della Procura Regionale - ha prodotto unicamente generiche affermazioni ed asserzioni di aver utilizzato le autovetture di servizio soltanto per esigenze dell'A.U.R., od anche quando “l'accompagnamento si rendeva necessario in relazione ad impegni di lavoro che comportavano il raggiungimento di (o la provenienza da) località collocate in modo tale che (detto) “accompagnamento....fosse coerente con l'itinerario in ogni caso da percorrere”, fornendo - a tale riguardo - alcune “tabelle relative a percorsi effettivamente fatti”, asseritamente ricavate dalle proprie agende, ma in ogni caso sornite - ai sensi dell'art. 2967 c.c. - di una concreta documentazione probatoria che potesse in qualche modo avvalorare e confortare quanto genericamente ed apoditticamente affermato ed asserito (onus probandi incumbit ei qui dicit e non ei qui negat).

Il convenuto non ha nemmeno fornito una qualche prova che l'utilizzo dell'autovettura di servizio per l'accompagnamento Ufficio/casa (situata, peraltro, a notevole distanza dalla Città di Perugia) potesse essere incluso tra i benefit previsti dal suo rapporto di lavoro e dal suo contratto di lavoro, ovvero che vi fosse una legge regionale che prevedesse il beneficio in discorso.

In verità, dalle considerazioni e dagli argomenti sviluppati dal convenuto e dalla sua difesa negli scritti difensivi e nel corso della discussione dibattimentale si evince con molta chiarezza che il Sig. PATRIARCA, nella posizione apicale rivestita nell'Agenzia di Ricerca regionale, ha ritenuto che, in base alla vigente normativa in materia, potesse usufruire a suo piacimento del predetto beneficio.

Nella vicenda in causa non si tratta, infatti, di viaggi estemporanei od occasionali (quando, per esempio, il treno proveniente da Roma è arrivato a Foligno in ritardo, non consentendo di prendere la coincidenza per Perugia; ed anche ciò non è stato dimostrato in alcun modo con specifiche indicazioni a situazioni certe e verificabili), ma - a giudicare dalla frequenza di detti viaggi (Ufficio/casa o Ufficio/citate Stazioni ferroviarie) specificati nell'Atto di Citazione - di un modus operandi assunto a regola basata su una autonoma compiacente interpretazione per analogia

dell'art. 2 del D.P.C.M. dell'11 aprile 1997 con riguardo ai titolari di Uffici di livello dirigenziale generale delle Amministrazioni statali e su una giurisprudenza al riguardo definita “oscillante” da parte della stessa difesa del convenuto, che ha fatto anche riferimento - nel corso della discussione dibattimentale - ad una “prassi romana” (peraltro non documentata nota al convenuto per precedenti esperienze lavorative a Roma, sua Città di residenza).

In buona sostanza il convenuto non si è dato carico - e ne aveva il dovere - di verificare la compatibilità del proprio comportamento con la normativa statale (di cui si è detto ampiamente in precedenza, che non consente ai Dirigenti Generali l'accompagnamento Ufficio/casa, e viceversa, se l'abitazione è situata fuori dalla Città sede dell'Ufficio), con il proprio contratto di lavoro (che evidentemente non contiene - in base a quanto in precedenza osservato - alcun benefit di tale natura, non avendone il convenuto fatto alcuna menzione nelle memorie difensive), con la normativa regionale umbra e con la “prassi perugina” (che doveva più propriamente interessare il convenuto e che -allo stato degli atti- non contempla un simile accompagnamento Ufficio/casa per le figure apicali regionali, né - al riguardo - il convenuto ha fatto alcuna menzione nelle memorie difensive).

L'aver fissato la propria dimora in Umbria in luoghi diversi e distanti dalla sede in Perugia dell' A.U.R. presso cui il convenuto era stato chiamato a svolgere le funzioni di Direttore - indipendentemente da una specifica autorizzazione al riguardo (di cui comunque non si ha alcuna notizia) - non può in ogni caso giustificare e legittimare il comportamento gravemente antidoveroso tenuto dal convenuto per l'uso abitudinario di utilizzare per gli accompagnamenti dall'Ufficio in Perugia alle proprie abitazioni in Umbria (a Paciano ed a Massa Martana) e, in alcune occasioni, - come si è sottolineato in precedenza - addirittura fino a Roma (propria Città di residenza) autovetture di servizio, con connesse prestazioni strumentali del conducente di dette autovetture, con aggravio, quindi, dei corrispondenti oneri per le finanze pubbliche, nella specie dell'A.U.R. e della Regione Umbria.

In definitiva, in base alle argomentazioni e considerazioni sviluppate in precedenza, il

Collegio - a causa della condotta gravemente antidoverosa ed illegittima, connotata dall'elemento psicologico della colpa grave (del quale si dirà più in particolare nel seguito), tenuta nella circostanza dal citato Sig. Stefano PATRIARCA - non ritenendo di fare uso, nella fattispecie, del potere riduttivo, ma valutando che sono comunque ipotizzabili alcuni casi dubbi di possibile connessione dell'utilizzo delle autovetture di servizio per fini personali con quelli legati al servizio d'istituto (come, ad esempio, il possibile caso di una riunione a Terni, con conseguente prelevamento dell'interessato nella casa in Massa Martana, e successivo accompagnamento al rientro della autovettura di servizio a Perugia), considera equo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) determinare in Euro 3.500,00 (comprensivi di interessi legali e di rivalutazione monetaria) la somma complessiva da porre a carico del predetto convenuto per il risarcimento del complessivo danno patrimoniale in questione. Tale risarcimento va, inoltre, determinato - sempre in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) in Euro 1.500,00, per quanto riferito alla Agenzia A.U.R., ed in Euro 2.000,00, per quanto riguarda il danno patrimoniale subito dalla Regione Umbria.

### **III -ELEMENTO PSICOLOGICO SOGGETTIVO - “COLPA GRAVE”**

Per quanto riguarda l'elemento psicologico soggettivo, va affermato - come, in parte, si è già anticipato - che il comportamento tenuto, nella circostanza, dal citato Sig. Stefano PATRIARCA (nella qualità di Direttore dell'A.U.R.) è, in verità, connotato da una condotta illegittima ed antidoverosa molto grave, tenuto conto - in base a quanto si è in precedenza esposto - dell'abuso perpetrato dal convenuto nell'utilizzo delle autovetture di servizio per fini personali e della indubbia e connessa violazione del fondamentale dovere di legalità da parte del medesimo convenuto nei confronti della predetta Agenzia regionale di ricerca e della Regione Umbria.

L'uso abitudinario delle auto di servizio da parte del Sig. PATRIARCA per i predetti accompagnamenti Ufficio/casa situata fuori dalla Città sede dell'Ufficio è - a giudizio del Collegio - riconducibile ad un comportamento connotato da colpa grave, considerato - da un lato - che l'uso di cui si discute è diventato certamente un abuso vero e proprio dal momento che le autovetture di



servizio sono state utilizzate per esclusiva comodità personale e non per ragioni inerenti al servizio d'istituto, e - dall'altro lato - che, per la funzione svolta dal citato convenuto e per la dimestichezza indubbia in capo allo stesso anche con i parametri normativi, risulta evidente che il medesimo convenuto avrebbe dovuto previamente documentarsi circa i limiti inerenti all'uso corretto e legittimo delle autovetture di servizio di cui si discute.

Il comportamento gravemente antidoveroso tenuto nella circostanza dal Sig. PATRIARCA, oltre a rilevare ed a mettere in evidenza un modo di agire “disinvolto” nei confronti delle istituzioni pubbliche, è caratterizzato anche da una indubbia noncuranza delle norme regolamentari, delle quali è stata data dall'interessato una lettura autonoma, compiacente ed interessata per pervenire alla fruizione illegittima delle dette auto di servizio.

Assume, altresì, rilievo determinante nella vicenda in causa la peculiare “posizione di vertice” ricoperta dal convenuto, il quale nella sua qualità di “Direttore dell'A.U.R.” è da considerare il primo ed il principale responsabile della legittimità dell'azione amministrativa svolta da detta Azienda (cfr. in termini Sez. Giurisd. Centrale d'Appello, Sent. n. 175/A del 16 aprile 2003).

Sussiste, in sostanza, la colpa grave in capo al convenuto per il comportamento di negligente disinteresse ed imperizia tenuto dallo stesso nell'espletamento delle proprie funzioni di vertice della citata Azienda, con deviazione notevole dal modello di condotta da tenere in relazione ai compiti propri della predetta funzione di vertice, con grave violazione degli obblighi e doveri assunti, in assenza - peraltro - di oggettive ed eccezionali difficoltà esimenti, anzi - al contrario - in presenza della palese prevedibilità del danno alle finanze dell'A.U.R. e della Regione Umbria cagionato con il comportamento “disinvolto” tenuto nella circostanza.

#### **IV - CONCLUSIONI GENERALI**

In conclusione, per tutte le argomentazioni e le considerazioni che precedono il Collegio

a) accertata l'esistenza, nella sua ontologica consistenza del danno patrimoniale subito dalla Regione Umbria e dall'Agenzia Umbria Ricerche (A.U.R.), Ente Regionale per la ricerca socio

economica e territoriale, avente personalità di diritto pubblico;

- b) verificata l'esistenza dell'elemento psicologico soggettivo della “colpa grave” in capo al convenuto, ritenuto responsabile del danno erariale in precedenza indicato;
  - c) valutato - per tutti i motivi in precedenza esposti - non necessario disporre ulteriori accertamenti istruttori;
  - d) e considerate assorbite ogni altra eccezione, argomentazione e deduzioni formulate dalle parti;
- ritiene di dover condannare il Sig. Stefano PATRIARCA al pagamento della somma di Euro 3.500,00 (determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria), di cui Euro 2.000,00 in favore della Regione Umbria ed Euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia Umbria Ricerche (A.U.R.), ritenendo il convenuto responsabile, per “colpa grave” del danno patrimoniale subito dalle predette Amministrazioni pubbliche.

Sul complessivo importo delle somme dovute dal citato convenuto, con sopra determinate, vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Giurisdizionale Regionale dell'UMBRIA**

definitivamente pronunciando in ordine al Giudizio di Responsabilità amministrativa contabile n. 10771/E.L., indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Stefano PATRIARCA

**CONDANNA**

il citato Sig. Stefano PATRIARCA - convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile sopra menzionato - al pagamento, nei termini indicati in motivazione, della somma complessiva di Euro 3.500,00 (comprensiva di interessi legali e di rivalutazione monetaria), di cui Euro 2.000,00 in favore della Regione Umbria ed Euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia Umbria

Ricerche (A.U.R.), con sede in Perugia, ritenendo il convenuto responsabile per colpa grave del danno patrimoniale subito dalle predette Amministrazioni pubbliche.

**DISPONE**

che nel complessivo importo dovuto dal menzionato convenuto sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.

**LIQUIDA**

a favore dello Stato, le spese di giudizio - che seguono la soccombenza nei termini specificati in motivazione - nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di Euro 430,25 (quattrocentotrenta/25) a carico del predetto Sig. Stefano PATRIARCA.

**MANDA** alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007.

Il Relatore Estensore

Il Presidente

Cesare Vetrella

Lodovico Principato

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2007

Il Direttore della Segreteria

Maria Borsini